

# BONUS MOBILI: DETRAZIONE ANCHE PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2021

di Fabrizio G. Poggiani – *Dottore commercialista e pubblicista*

08 APRILE 2021  
N. 29

## In questa informativa...

Con la recente Legge di Bilancio 2021, il Legislatore ha previsto nuovamente la possibilità di fruire della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, con riferimento alle **spese sostenute fino al 31 dicembre 2021**.

Nella presente Informativa si propone una disamina della disciplina generale del cd. "bonus mobili".

Il contribuente, per l'**acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** (più noto come "bonus mobili"), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, può fruire di una **detrazione IRPEF pari al 50% della spesa sostenuta**, ai sensi del comma 2, art. 16, D.L. 63/2013.

Il "bonus mobili" riguarda, infatti, le **spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2020**, grazie alla proroga disposta dal comma 175, art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020).



Con la lettera b), n. 2 comma 58, art. 1, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), però, il legislatore ha disposto che **la detrazione può riguardare anche le spese sostenute dal 6 giugno 2013 ma fino al 31 dicembre 2021**.

Destinatari della detta detrazione sono **esclusivamente i contribuenti che possono, altresì, beneficiare della detrazione IRPEF per le spese sostenute per interventi di recupero edilizio**, di cui all'art. 16-bis, D.P.R. 917/1986.

Di conseguenza, possono fruire della detrazione citata:

- **tutti i soggetti IRPEF residenti e non residenti in Italia;**
- i soci di cooperative a proprietà divisa;
- gli assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale;
- i soci di cooperative a proprietà indivisa.

## Le spese agevolate e gli interventi necessari

Sono destinatarie della detrazione le **spese documentate e sostenute per l'acquisto di**

- **mobili nuovi;**
- **grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla "A+" ("A" per i forni);**
- apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

Come anticipato, però, i mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere **destinati all'arredamento dell'unità residenziale oggetto di interventi** di ristrutturazione e/o recupero edilizio, di cui all'art. 16-bis, D.P.R. 917/1986.

## I chiarimenti sul bonus mobili

(Agenzia delle Entrate - Circ. n. 19/2020 pag. 303 e Circ. n. 29/2013)

Si ritiene possibile, inoltre, che le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano "sostenute" anche prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui detti beni sono destinati.

In altri termini, la **data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici**, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione (cfr. paragrafo 3.3 della Circolare n. 29/2013).

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che il "bonus mobili" è strettamente collegato agli interventi edilizi di:

- **manutenzione ordinaria**, di cui alla lettera a), art. 3, D.P.R. n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale (appartamento del portiere, sala riunioni condominiali, lavatoi e quant'altro);
- **manutenzione straordinaria**, di cui alla lettera b), art. 3, D.P.R. n. 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
- **restauro e risanamento conservativo**, di cui alla lettera c), art. 3, D.P.R. n. 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
- **ristrutturazione edilizia**, di cui alla lettera d), art. 3, D.P.R. n. 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale,;
- interventi necessari alla **ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi**, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché
- **interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia**, di cui alle lettere c) e d), art. 3, D.P.R. n. 380/2001, riguardanti **interi fabbricati**, eseguiti da **imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie**, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile, di cui al comma 3, art. 16-bis, TUIR.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato inoltre che tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d), art. 3, D.P.R. n. 380/2001, **rientrano anche quelli di demolizione e successiva ricostruzione** con una **volumetria inferiore** rispetto a quella preesistente, con la conseguenza che detti interventi consentono di beneficiare, oltre della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 16-bis, TUIR e della detrazione IRPEF/IRES sulla riqualificazione energetica, anche del "bonus mobili" in commento, di cui al comma 2, art. 16, D.L. 63/2013 (Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello n. 265/2019).



La guida sul "Bonus mobili ed elettrodomestici", aggiornata a gennaio 2021 (pagina 3), evidenzia che i lavori di **manutenzione ordinaria su singoli appartamenti non danno diritto all'agevolazione**.

Nel citato documento viene anche precisato che **per gli interventi di riqualificazione energetica** quali, per esempio, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, **il "bonus mobili" non spetta** (Agenzia delle Entrate, guida aggiornata a gennaio 2021).



### AGENZIA DELLE ENTRATE – GUIDA – RISPOSTE AI QUESITI PIÙ FREQUENTI

#### Domanda

Posso usufruire della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici se ho realizzato un intervento di riqualificazione energetica dell'edificio, per il quale è prevista la detrazione del 65%?

#### Risposta

No, gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti), non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

L'esecuzione degli interventi sulle **parti comuni condominiali** permette di beneficiare dell'agevolazione in commento, in relazione ai **mobili e agli elettrodomestici destinati alle parti comuni**, ma **non consente ai singoli** condomini, che fruiscono pro quota della relativa detrazione, di **acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare** fruendo della nuova detrazione.

Restano **esclusi** dalla possibilità di ottenere la detrazione in commento i contribuenti che rinnovano solo l'arredamento senza aver eseguito interventi di recupero o che acquistano mobili e/o elettrodomestici, anche con le caratteristiche indicate, per arredare un'**abitazione di nuova costruzione**.

L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici, inoltre, è agevolabile anche se detti beni sono **destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi** come, per esempio, la nuova cucina in presenza di rifacimento dei terrazzi.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, il collegamento tra acquisto di mobili e elettrodomestici e arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione deve esistere **tenendo conto dell'immobile nel suo complesso** e non del singolo ambiente dell'immobile stesso.

## Tipologia di beni agevolabili

Per fruire dell'agevolazione si deve trattare di **acquisto di beni nuovi** come letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione che costituiscono un **necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**, mentre restano esclusi gli acquisti di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi ed altri complementi di arredo.

Rientrano nell'agevolazione, inoltre:

- i **grandi elettrodomestici di classe "A+" o superiore;**
- i **forni di classe "A" o superiore**

per i quali è obbligatoria l'etichetta energetica;

- i **grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica** solo se per la tipologia **non è ancora previsto l'obbligo** di etichetta energetica,

come, per mero esempio, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento, mentre **restano fuori le televisioni o similari e i computer**.

I beni nuovi agevolabili	
Mobili	Elettrodomestici
Letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.	Grandi elettrodomestici di classe A+ o superiore per i quali è obbligatoria l'etichetta energetica, forni di classe A o superiore per i quali è obbligatoria l'etichetta energetica e i grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica solo se per la tipologia non è ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.
Sono esclusi gli acquisti di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi e altri complementi di arredo.	Sono esclusi gli apparecchi televisivi e i computer.
Nelle spese possono essere incluse quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.	

Nel complessivo ammontare, utile per determinare la detrazione fruibile, **rientrano le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati**, come indicato dall'Agenzia delle Entrate nella propria guida, costantemente aggiornata, e in alcuni documenti di prassi.

Per beneficiare dell'agevolazione

- per le **spese sostenute nell'anno 2021**, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati **dal 1° gennaio 2020**
- per le **spese sostenute nell'anno 2020**, gli interventi di recupero devono essere iniziati **dal 1° gennaio 2019**.

Il comma 2, art. 16, D.L. 63/2013 non prevede la limitazione agli interventi edilizi effettuati su singole unità immobiliari residenziali, con la conseguenza che **è possibile beneficiare del "bonus mobili" per gli interventi edilizi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali nonché su parti comuni di edifici**, di cui all'art. 1117 C.c..

## L'esecuzione dei pagamenti

Per fruire dell'agevolazione le spese di acquisto dei mobili ed elettrodomestici possono essere **pagate mediante**:

→ **bonifico bancario o postale**, effettuato dallo stesso contribuente che beneficia della detrazione per gli interventi di recupero edilizio.

Nel caso in cui il pagamento risulti eseguito con **bonifico** (bancario o postale) **non è necessario utilizzare il bonifico "parlante"** che prevede l'assoggettamento a ritenuta dell'8% mentre, al contrario, **non è consentito eseguire i pagamenti con assegni bancari, contanti** o altri mezzi di pagamento;

→ **carte di credito o carte di debito**.

In detto ultimo caso, la **data di pagamento** è individuata nel **giorno di utilizzo della carta** da parte del titolare della stessa, rilevabile nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e **non nel giorno di addebito** sul conto corrente del titolare stesso.



*La detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il **finanziamento a rate**, a condizione che la società, che eroga il finanziamento, **paghi il corrispettivo con le medesime modalità ordinarmente richieste e il contribuente sia in possesso della copia della ricevuta del pagamento**; in tal caso la detrazione spetta **sull'intero importo pagato dalla società finanziaria e non sulle singole rate** di rimborso del finanziamento.*

## Documentazione e comunicazioni obbligatorie

La detrazione IRPEF spetta nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici e, quindi, risulta estremamente chiaro che **anche l'acquisto di mobili o elettrodomestici deve essere documentato da una fattura intestata allo stesso soggetto che fruisce della detrazione per gli interventi di recupero edilizio**.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **è necessario conservare**:

- **la documentazione attestante l'effettivo pagamento** (bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e
- **le fatture di acquisto dei beni**, con indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.


Per gli acquisti di **grandi elettrodomestici**, che producono un risparmio energetico, si rende necessario **trasmettere all'ENEA, in via telematica, la specifica comunicazione**, di cui al comma 2-bis, art. 16, D.L. 63/2013.

Per fruire dell'agevolazione sull'acquisto di mobili ed elettrodomestici non è necessario presentare documentazione e/o comunicazioni particolari ma basta limitarsi all'indicazione delle spese sostenute nelle dichiarazioni dei redditi (Mod. 730 o REDDITI PF), tenendo a disposizione, fino al termine di decadenza del periodo di accertamento, tutta la **documentazione di appoggio a sostegno della fruibilità del bonus**.

## Tetto di spesa

La spesa agevolabile con il "bonus arredo" non può risultare superiore a

- € 10.000,00, se sostenuta **sino al 31 dicembre 2020**;
- € 16.000,00, se sostenuta **dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021**.



La soglia è stata incrementata, questa la novità, dalla lettera b), comma 58, art. 1, Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021) e ciò comporta che il contribuente, che sostiene le citate **spese nel corso del 2021**, può ottenere **una detrazione fino a € 8.000,00** per unità immobiliare (€ 16.000,00 x 50%).

Il detto limite, infatti, è **riferito**

- **alla singola unità immobiliare**, comprensiva delle pertinenze, o
- alla **parte comune dell'edificio** oggetto dei lavori edilizi,

prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 29/2013).

La detrazione in commento, quindi, **si moltiplica per il numero delle unità**, nel caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all'arredo di più unità immobiliari oggetto dei suddetti interventi di recupero edilizio.

È opportuno segnalare che le spese per i mobili e gli elettrodomestici sono **determinate a prescindere dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione** che fruiscono della detrazione.

La detrazione, come la generalità dei bonus sulla casa, deve essere **ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo** e spetta **fino a concorrenza dell'IRPEF lorda**, con la conseguenza che il contribuente dovrebbe procedere nella verifica dell'ammontare del detto tributo, nell'esecuzione dell'acquisto al fine di avere ben chiaro l'ammontare massimo della detrazione fruibile.



*Si evidenzia, in aggiunta, che il "bonus mobili", non essendo richiamato tra le spese indicate nel comma 2, art. 121, D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, non può essere ceduto, ancorché sia intimamente legato alle spese di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 16-bis del TUIR.*

Si ricorda, infine, che in caso di **morte del contribuente**, la detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, **non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi di imposta**.